



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
 Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Camera dei Deputati
 Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
 Ufficio dei rapporti con le istituzioni
 dell'Unione Europea

e, p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Protezione civile
 Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
 Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia
 Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro
 Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
 Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
 Cooperazione internazionale
 Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la "Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile" COM(2020) 220 - 2020/0097(COD)

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
 f.to Daria Provvidenza Petralia



Roma, 17/07/2020

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO II - PROMOZIONE E INTEGRAZIONE
DEL SERVIZIO NAZIONALE
Servizio Relazioni e Attività Internazionali

Al Dipartimento Politiche Europee
Servizio Informative Parlamentari
e Corte di Giustizia UE
pec: info.politicheeuropee@pec.governo.it
email: infoattiue@governo.it

Prot. N.° DPC/PSN/0040295

Risposta al Foglio del

N.°

OGGETTO: Relazione sulla Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020) 220 final) ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

In riferimento alla richiesta di relazione di cui all'oggetto (V. prot. DPE-0005154-P-05 del 05/06/2020) si trasmette, per i seguiti di competenza, la relazione elaborata da questo Dipartimento in qualità di Amministrazione con competenza prevalente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Agostino Miozzo



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 220 del 02/06/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0097(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Premessa: finalità e contesto

La proposta dà seguito alle deliberazioni del Consiglio europeo del 26 marzo u.s. che, nella propria Dichiarazione congiunta, aveva invitato la Commissione a presentare proposte volte a istituire un sistema di gestione delle crisi più ambizioso e di più ampia portata all'interno dell'UE. Anche il Parlamento europeo, con una sua risoluzione del 17 aprile u.s., aveva invitato la Commissione a rafforzare il sistema di gestione delle crisi e della risposta alle catastrofi.

Il Meccanismo di protezione civile è stato, invero, revisionato di recente con la Decisione UE 2019/420 (entrata in vigore il 21 marzo 2019) sull'onda emotiva dei drammatici incendi boschivi che colpirono nel 2017 diversi Stati membri, tra cui in particolare il Portogallo. Eppure, la pandemia di COVID-19 ha messo in luce una serie di inefficienze del sistema comune di risposta alle emergenze allorché diversi Stati Membri vengono colpiti simultaneamente dalla medesima emergenza e, pertanto, non possono intervenire gli uni in supporto degli altri sulla base di quel principio di solidarietà che soggiace al Meccanismo europeo di protezione civile.

Proprio per far fronte a queste situazioni problematiche la recente riforma del 2019 ha introdotto, in particolare, la costituzione di una riserva europea di risorse e mezzi di protezione civile aggiuntivi, denominata rescEU, da attivare in casi del tutto eccezionali, qualora le capacità complessive esistenti a livello nazionale ed europeo non siano sufficienti a fronteggiare una determinata crisi o

catastrofe.

Le risorse rescEU stabilite nel 2019, che sono attualmente ancora in fase di sviluppo, includono mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, squadre mediche di emergenza, mezzi aerei per l'evacuazione medica di pazienti altamente infettivi e per vittime di catastrofi, scorte di materiali e dispositivi medico-sanitari. Sono inoltre in corso di definizione le risorse rescEU per rispondere agli eventi nucleari, batteriologici, chimici e radiologici (NBCR). Lo sviluppo di tali risorse, finanziate tra l'80% e il 100 % del loro valore dalla UE, avviene in partenariato tra la Commissione e gli Stati Membri.

Per adeguare il Meccanismo a tale importante riforma, la Commissione ha adottato il 7 marzo 2019 un'ulteriore proposta di modifica legislativa del Meccanismo (COM (2019)125), attualmente ancora in itinere, al fine di adeguare il bilancio del Meccanismo al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e fissandolo a 1,4 milioni di euro (a prezzi correnti) per il settennio.

Tuttavia, a seguito della emergenza COVID-19 e delle indicazioni provenienti dal Consiglio Europeo del marzo scorso e del Parlamento europeo, la Commissione propone qui una modifica del Meccanismo unionale collegata al Recovery instrument molto più ambiziosa di quella recentemente approvata e che prevede sostanziali cambiamenti al modo di intendere la protezione civile in ambito europeo, nonché un incremento del budget a disposizione di 2,187 milioni € aggiuntivi, provenienti dal Recovery instrument, oltre ai 1,268 milioni € per il quadro finanziario 2021-2027. Per il carattere d'urgenza, la proposta della Commissione non è accompagnata da una valutazione d'impatto.

Le principali novità contenute nella presente proposta possono essere riassunte come segue:

- Al fine di supportare le azioni di prevenzione e preparazione saranno definiti dalla Commissione (con atti delegati) **obiettivi a livello di Unione in materia di resilienza alle catastrofi**, secondo un approccio multirischio ed intersettoriale. Gli obiettivi dovranno essere tarati su scenari futuri, incluso l'impatto dei cambiamenti climatici, sugli eventi passati e sull'analisi dell'impatto intersettoriale delle catastrofi con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili. A tal fine dovranno essere ricercate sinergie con il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche. Si introduce, inoltre, per la prima volta, il concetto della pianificazione della resilienza da catastrofe che includerà scenari UE per la prevenzione e risposta alle catastrofi.*
- Sul fronte della prevenzione, gli Stati Membri avranno l'obbligo di migliorare la raccolta dei disaster loss data al fine di contribuire allo sviluppo di scenari UE basati sull'evidenza empirica.*
- In materia di preparazione, sono previste nuove azioni che la Commissione dovrà attuare tra cui integrare i sistemi esistenti adottando un approccio multirischio; istituire e sviluppare una capacità conoscitiva e di analisi della situazione; monitorare e fornire consulenza scientifica sulle catastrofi e sull'impatto dei cambiamenti climatici nonché trasformare informazioni scientifiche in informazioni operative. Si formalizza, inoltre, nella normativa UE la creazione di partenariati scientifici per i rischi naturali e causati dall'uomo con l'obiettivo di promuovere le interconnessioni con i sistemi di allertamento nazionali e il centro europeo di coordinamento alle emergenze (ERCC), nonché con il sistema comune di informazione (CECIS). La Commissione potrà inoltre supportare gli sforzi degli Stati Membri e delle Organizzazioni internazionali con la conoscenza scientifica e con tecnologie innovative per sviluppare i sistemi di allertamento.*
- La Commissione potrà supportare gli SM con analisi della situazione mirate, anche attraverso la cooperazione con i servizi di early warning.*
- Oltre al già noto servizio di emergenza Galileo la Commissione propone, nella sezione dedicata alla preparazione, un riferimento anche a Copernicus, GOVSATCOM e altri componenti dei programmi spaziali.*

- **Le competenze del Centro di coordinamento per la risposta alle emergenze (ERCC) vengono ampliate in maniera considerevole.** L'ERCC sarà responsabile di coordinare e monitorare in tempo reale la risposta alle catastrofi dell'UE lavorando non solo con le autorità di protezione civile ma anche con altri centri di crisi nazionali. Il Centro svolgerà inoltre un ruolo analitico e di gestione delle informazioni finora non previsto nella legislazione potendo disseminare analisi conoscitive comuni della situazione anche per emergenze all'interno dell'UE.
- Secondo la proposta le risorse rescEU saranno definite sulla base degli obiettivi di resilienza e degli scenari. Oltre agli Stati Membri anche la Commissione potrà sviluppare le risorse rescEU che diverranno uno strumento di risposta anche per le emergenze al di fuori dell'UE. Le risorse rescEU potranno essere dislocate anche al di fuori dell'UE, utilizzando network già esistenti delle organizzazioni internazionali tra cui le basi logistiche di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (es. UN Humanitarian Response Depot).
- Nell'ambito di rescEU, si propone la creazione di una piattaforma logistica e di trasporti UE per servire qualsiasi tipo di emergenza, incluse quelle sanitarie, includendo la possibilità di trasportare merci, mezzi e servizi logistici all'interno dell'UE e dai paesi terzi in UE.
- Al di là dell'invio in missione di esperti degli Stati Membri, la Commissione potrà facilitare l'invio di ulteriori esperti e supporto tecnico scientifico utilizzando **reti alternative a quelle degli Stati membri tra cui ad esempio la riserva di personale medico gestita dal costituendo programma EU4health**, anch'esso promosso nell'ambito del Recovery Instrument.
- Si propongono misure ancora più stringenti nel settore della visibilità e comunicazione delle azioni del Meccanismo unionale.
- Si introduce una nuova disposizione che prevede la copertura al 100% dei costi di trasporto dell'assistenza in caso di disastri ambientali a norma della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che dovrà essere rimborsata all'UE nel caso in cui lo Stato colpito ottenga una compensazione secondo il principio "chi inquina paga" della Direttiva.
- Viene, infine, introdotta anche la programmazione multi-annuale e la **gestione indiretta dei fondi.**

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 196 e 322(1)(a) TFUE; in particolare:

- l'articolo 196 disciplina le competenze dell'Unione in materia di protezione civile, inquadrando nell'ambito delle "competenze di supporto" dell'UE ed esplicitando che l'azione dell'Unione in questo settore è volta a (a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione; b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
- l'articolo 322(1)(a) stabilisce che il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti le regole finanziarie che stabiliscono, in particolare, le modalità relative alla

formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta, nel suo impianto generale, rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica in ambiti in cui gli Stati Membri, da soli, non possono conseguire gli obiettivi prefissati. In particolare, se pensiamo a situazioni quali l'attuale emergenza COVID-19, è evidente che si tratti di situazioni eccezionali di natura transfrontaliera e che hanno delle conseguenze su numerosi Stati Membri contemporaneamente e in molteplici settori della società, interessando la protezione civile, l'ordine pubblico, la salute pubblica e gli aspetti socioeconomici. L'efficacia dell'azione dell'UE in tutti questi settori viene minata da eventi di tale natura e portata, pertanto un'azione congiunta dell'UE per far fronte a crisi intersettoriali di tale ampiezza appare adeguata. Desta qualche perplessità, dal punto di vista della proporzionalità dell'azione, la proposta della Commissione di poter acquisire risorse proprie da impiegare nell'ambito di rescEU pur non essendo dotata di personale che le possa utilizzare, elemento che tramuterebbe la Commissione in mero acquirente di servizi che verrebbero prestati dagli Stati Membri o Stati Partecipanti al Meccanismo nonché, eventualmente, da soggetti terzi, inclusi privati. Di converso un'applicazione rigorosa del principio di sussidiarietà dovrebbe fare propendere per lo sviluppo di risorse rescEU a livello, quanto meno, statale.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta rispetta in generale il principio di proporzionalità e si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di solidarietà europea cui mira il Meccanismo europeo di protezione civile, avanzando ipotesi di azioni in linea con quanto espresso dal Consiglio Europeo nella Dichiarazione congiunta sopra citata e dal Parlamento europeo. Desta non poche perplessità il nuovo approccio prospettato dalla Commissione in materia di prevenzione, in quanto i c.d. "obiettivi di resilienza" appaiono, a questo stadio del negoziato, del tutto vaghi e indefiniti. Sembra prospettare un approccio verso il tema della protezione civile diverso da quello fino ad oggi esistente a livello europeo ed incentrato sulla prevenzione, preparazione e risposta ai disastri naturali e antropici, spostando l'attenzione maggiormente verso questioni riguardanti la capacità della collettività europea di far fronte a minacce ibride e/o derivanti da atti malevoli garantendo il funzionamento, senza soluzione di continuità, delle società contemporanee. Tale approccio imporrebbe un ripensamento interno agli Stati del modo di intendere i rischi e le minacce che costituisce un notevole cambio di passo nella concezione del rischio in particolare nei Paesi dell'Europa meridionale che hanno sistemi di protezione civile tarati maggiormente sulla risposta ai rischi naturali e antropici.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Sebbene le finalità generali del progetto possono essere condivise ed il rafforzamento del Meccanismo europeo è in linea con il tradizionale sostegno dell'Italia allo sviluppo di una cooperazione europea in materia di protezione civile, in particolare in un momento come quello che stiamo vivendo in cui appare evidente l'intersettorialità della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, è necessario ponderare adeguatamente le importanti novità introdotte con la proposta in oggetto. Pertanto non è condivisibile l'urgenza con la quale la Commissione intende approvare la presente proposta limitando le discussioni nei gruppi di lavoro tecnici e arrivando a rapide

conclusioni non opportunamente supportate da elementi fattuali e da un'analisi di impatto. Si raccomanda invece di seguire l'ordinaria procedura negoziale che consente un'approfondita analisi della proposta da parte dei gruppi di lavoro tematici rilevanti.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'Italia, essendo uno dei Paesi europei maggiormente esposti ai rischi naturali, ha, negli anni, sin dalla sua creazione nel 2001, sostenuto con forza lo sviluppo del Meccanismo europeo di protezione civile e, più in generale, la cooperazione in materia. Tuttavia, la presente riforma appare basata su presupposti non ancora sufficientemente ponderati e non sostenuta da una valutazione di impatto né da un approfondito esame delle lezioni apprese. Per esempio, viene giudicato insufficiente l'attuale assetto di rescEU benché lo sviluppo di tale strumento, avviato con la riforma del 2019, sia appena iniziato. Anche la valutazione dell'esperienza maturata a livello europeo nell'ambito della gestione dell'emergenza COVID-19, ancora in corso, sembra essere stata condotta in modo molto rapido e in assenza di sufficienti elementi fattuali.

A fronte dunque di valutazioni molto repentine e poco approfondite la Commissione intende rafforzare il Meccanismo proponendo modifiche sostanziali che le consentono di attribuirsi competenze, in particolare riguardo a rescEU e in materia di preparazione (inclusi riferimenti ai sistemi di allertamento), che avranno rilevanti ripercussioni sul sistema italiano di protezione civile.

Le disposizioni riguardanti il rafforzamento dell'ERCC, centro di coordinamento europeo di risposta alle emergenze, possono minare sostanzialmente gli equilibri del nostro sistema di protezione civile, permettendo alla Commissione di dialogare direttamente con le sale operative di altre Amministrazioni e potendo fornire analisi delle situazioni con un impatto sul sistema nazionale di allertamento.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il Segretariato del Consiglio ritiene che i triloghi con il Parlamento europeo dovrebbero essere completati entro metà settembre per avviare le successive fasi procedurali, necessarie per garantire l'adozione della norma entro il 2020. A fronte di tale tempistica molto serrata, imposta dalla Commissione al negoziato si segnala l'importanza che la proposta sia analizzata e negoziata nel dettaglio, a livello tecnico, nel gruppo consiliare protezione civile (PROCIV), secondo la procedura ordinaria e non accelerata imposta dalla Commissione. Nel corso delle riunioni tecniche finora avute la maggior parte delle autorità di protezione civile hanno condiviso la medesima esigenza.

Per quanto riguarda le discussioni in ambito protezione civile, dopo iniziali scambi di vedute sulla proposta, svolti in videoconferenza, a livello di gruppo di lavoro protezione civile del Consiglio dell'UE (PROCIV) in via informale ed a livello di Direttori Generali delle Autorità di Protezione Civile in chiusura della Presidenza croata, è stato programmato per il 16 luglio p.v. un ulteriore incontro a livello tecnico del gruppo consiliare protezione civile.

Una nota informativa di dettaglio sulla proposta, contenente anche parte delle osservazioni qui contenute, è stata inviata di recente agli Uffici del Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio.

Parallelamente è in corso un dialogo pressoché costante con le Autorità di protezione civile degli altri Paesi europei ed in particolare con le autorità tedesche che, come noto, detengono l'attuale presidenza di turno.

Inoltre, parallelamente, è stato avviato un dialogo interno con le agenzie e autorità di protezione civile delle Regioni italiane, facilitato dalla "Commissione speciale protezione civile" della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e sostenuto dalla Regione Piemonte, il cui Presidente, membro della Commissione NAT del Comitato europeo delle Regioni (CdR), è stato nominato relatore per il parere di merito del CdR sulla proposta in oggetto.

Per quanto riguarda gli elementi di criticità della proposta che necessitano maggiore approfondimento e analisi nelle sedi consiliari appropriate, si sottolinea:

- In merito al tema della **prevenzione ed alla proposta di stabilire degli “obiettivi di resilienza alle catastrofi”** si sottolinea che gli Stati Membri, se non verrà condotto un negoziato ordinario, non potranno influenzare il processo di definizione di tali obiettivi che saranno decisi dalla Commissione in atti delegati. L'Italia potrebbe non essere pronta ad affrontare un tale cambio di paradigma, trovandosi a dover rafforzare in maniera sostanziale e repentina il settore della gestione delle crisi intersettoriali che è frammentato tra numerose amministrazioni. Il rischio maggiore, inoltre, è che gli obiettivi e la pianificazione della resilienza alle catastrofi previsti dal Meccanismo di protezione civile vengano inseriti come condizioni abilitanti per la futura concessione di Fondi strutturali, rischiando di essere più difficile per il nostro paese l'accesso a queste risorse.
- In merito al **rafforzamento del ruolo e funzioni dell'ERCC**, si tratta di uno dei cambiamenti più sostanziali. Il Centro di coordinamento (ERCC) di fatto diventa un centro di gestioni delle crisi e non più un centro di gestione delle operazioni di protezione civile. La gestione delle crisi in Italia è una materia molto complessa la cui responsabilità è suddivisa tra numerosi attori tra cui la PCM, il Ministero dell'Interno, DIS, il Ministero della Difesa. Tale modifica potrebbe richiedere una revisione del quadro normativo nazionale.
- In merito **all'acquisto di risorse proprie da parte della Commissione per rescEU**: il sistema italiano di protezione civile rischia di perdere la disponibilità di numerose risorse che potranno decidere di aspirare a diventare team rescEU della Commissione. Si potrebbe creare una competizione tra la Commissione e gli Stati Membri. Il rischio nel nostro paese è molto più forte, rispetto agli altri, in quanto il sistema italiano è composto da una rete di istituzioni e organizzazioni e non da corpi unici nazionali.
- In merito alla possibilità che la Commissione attinga esperti e supporto tecnico scientifico utilizzando reti alternative a quelle degli Stati membri per esempio attraverso l'iniziativa **EU4Health**, si sottolinea che tale nuovo strumento è suscettibile di creare duplicazioni in materia di gestione delle emergenze con gli organismi già esistenti. Sarà necessario un forte coordinamento fra Dipartimento della Protezione Civile e Autorità Sanitarie per evitare che ciò accada.
- In merito al tema della **gestione indiretta dei fondi**, si sottolinea la delicatezza della questione per il nostro paese. Molte attività del Meccanismo unionale potranno essere attuate da organizzazioni ed enti (organizzazioni internazionali, ONG, società private) accreditate nei registri della Commissione per gestire fondi dell'UE. Ad oggi tra queste vi sono anche alcune istituzioni italiane che ne potrebbero beneficiare tra cui Cassa Depositi e prestiti, Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Interno, ma il sistema complessivo di gestione e ottimizzazione di tali fondi necessiterebbe di un coordinamento solido e da istituire.
- Considerata la portata trasversale delle modifiche proposte, si ritiene opportuno avviare una consultazione con le Amministrazioni che potrebbero essere maggiormente interessate dalle disposizioni di modifica del Meccanismo unionale di protezione civile.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si è detto di come la disponibilità finanziaria del Meccanismo di protezione civile venga incrementata decisamente dalla proposta che prevede 2,187 milioni € aggiuntivi provenienti dallo European Recovery Instrument che si aggiungono ai già preventivati 1,268 milioni previsti dal quadro finanziario pluriennale QFP 2021-2027 per un bilancio totale allocato per il Meccanismo, di 3,455 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'impatto sul bilancio nazionale non si ravvedono particolari aggravii e costi diretti, se non per la necessità di adeguare le strutture deputate a gestire gli eventuali progetti europei di sviluppo di capacità europee per rescEU che l'Italia, viste l'esperienza e la lunga tradizione in materia di protezione civile, potrebbe candidarsi autorevolmente a guidare.

Altri costi indiretti potrebbero derivare dall'adeguare gli attuali sistemi di protezione civile e di difesa civile all'emergente approccio europeo integrato ed intersettoriale di cui sopra.

Comunque, più in generale, si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di decisione in oggetto.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La portata innovativa e trasversale degli emendamenti proposti richiederanno di continuare e approfondire il dialogo ed coordinamento avviato con le altre amministrazioni interessate, tra cui Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente, Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio (per ciò che riguarda infrastrutture critiche e tematiche spaziali) ed altri Dicasteri per la definizione di una posizione nazionale compiuta ed onnicomprensiva.

Qualora finisse per passare l'impostazione proposta dalla Commissione, il sistema italiano dovrebbe modificarsi sostanzialmente per poter gestire in maniera appropriata gli impatti di un tale cambio di paradigma. Ad oggi è possibile ipotizzare una necessaria ristrutturazione delle competenze e delle risorse a disposizione nei settori della protezione civile e difesa civile, nonché una modifica normativa in materia di gestione delle crisi.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma incide sulle competenze regionali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012) ed in particolare alla "Commissione speciale Protezione civile" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Di fatto, come già sottolineato innanzi, un dialogo in tal senso è stato già avviato su impulso della Regione Piemonte il cui Presidente è stato nominato relatore per il parere sulla proposta in oggetto presso il Comitato europeo delle Regioni (CdR).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Come accennato sopra (punto 2) il sistema italiano di gestione delle crisi articolato in protezione civile e difesa civile dovrebbe trovare nuovi strumenti di coordinamento e confronto per affrontare gli impatti di un cambio di paradigma come quello imposto dal concetto di "obiettivi di resilienza".

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si rilevano effetti diretti sulle attività dei cittadini e delle imprese, benché in generale si può ritenere che lo sviluppo della cooperazione europea in materia di protezione civile e gli eventuali

progetti europei che il sistema Italia, forte della sua esperienza in materia e della solida tradizione di efficace gestione delle catastrofi, potrebbe attrarre finirebbero per avere un positivo effetto indiretto sulle attività di privati o istituzioni e centri di ricerca privati e pubblico-privati del settore. I cittadini ne beneficerebbero in quanto verrebbe comunque innalzato il livello di protezione loro garantito dalle istituzioni sia all'interno del Paese, che nel resto dell'Europa ed, infine, anche in Paesi Terzi allorché l'UE esplica la sua azione al di fuori dei propri confini territoriali ed interviene in situazioni post-catastrofe in Paesi Terzi anche in supporto dei cittadini europei attraverso un'assistenza consolare coordinata a livello europeo.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 220 del 02/06/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0097(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

| Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) | Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) | Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|--|---|--|
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 | |
| Articolo 1, paragrafo 2 | | La modifica dell'articolo 6, par. 1 lettera e) e l'aggiunta del paragrafo 5 non prevedono |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | | adempimenti per gli stati membri, tuttavia fissano obiettivi comuni dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione. |
| Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 | L'articolo 1 paragrafo 3 non prevede interventi normativi di natura primaria o secondaria. Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile" ha previsto il coordinamento con l'ERCC all'articolo 29. |
| Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 17, comma 2-bis, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 | L'articolo 17, comma 2-bis, del Codice della protezione civile prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>ee-bis</i>) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. |
| Articolo 1, paragrafo 5, 6 | Articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 | L'articolo 18 del Codice della protezione civile reca disposizioni in merito alla pianificazione da parte del Servizio nazionale della protezione civile. L'art. 1, paragrafo 6 della proposta in esame prevede invece la pianificazione della resilienza intersettoriale |
| Articolo 1, paragrafo 7 | Articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 | La disposizione non prevede particolari impatti sull'ordinamento interno. Ad ogni modo si rileva che all'articolo 29, comma 4, del Codice della protezione civile è previsto che Dipartimento della protezione civile intraprenda ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE. |
| Articolo 1, paragrafo 8 | Articolo 8, comma 1, lettera l) e articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 | Si rileva che l'articolo 29, comma 2, del Codice della protezione civile prevede che l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| | | esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile, nel caso di interventi in Paesi terzi - pertanto al di fuori dell'UE- è autorizzato su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
| Articolo 1, paragrafo 9 | Articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 | L'articolo 17, comma 2-bis, del Codice della protezione civile prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>ee-bis</i>) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. |
| Articolo 1, paragrafo 10 | Articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 | Si rileva che l'articolo 29, comma 2, del Codice della protezione civile prevede che l'impiego di [...] esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile, nel caso di interventi in Paesi terzi - pertanto al di fuori dell'UE- è autorizzato su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
| Articolo 1, paragrafo 11, 12 e 13 | | Non prevede interventi normativi per gli aspetti di competenza |
| Articolo 1, paragrafo 14 | Articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 | L'art. impone un obbligo agli Stati Membri di assicurare la visibilità dell'azione dell'UE nel settore. A tal fine potrebbe essere eventualmente emendato l'art. 29 d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. |
| Articolo 1, paragrafo 15 | | Non prevede interventi normativi per gli aspetti di competenza |
| Articolo 1, paragrafo 16 | | Non prevede interventi normativi per gli aspetti di competenza |
| Articolo 1, paragrafo 17 | | Non prevede interventi normativi per gli aspetti di competenza |
| Articolo 1, paragrafo 18 | | Non prevede interventi normativi per gli aspetti di competenza |
| Articolo 1, paragrafo 19 | | Non prevede interventi normativi per gli aspetti di competenza |
| Articolo 1, paragrafo 20, 21, 22, | | Non prevede interventi normativi |

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
PSA/0040295 - 17/07/2020

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

| | | |
|---------|--|-------------------------------|
| 23 e 24 | | per gli aspetti di competenza |
|---------|--|-------------------------------|